NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il Consiglio diClasse può procedere:

- all'ammissione alla classe successiva;
 - **alla non ammissione** (con delibera e adeguata motivazione del consiglio); in caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751,
 «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi;
 - **alla non ammissione** se si è incorsi nella sanzione di competenza del consiglio di istituto di esclusionedallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4,comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR21 novembre 2007, n. 235);
 - **valutazione 5 nel comportamento**

Il collegio dei docenti delibera i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva (C.M. 1865/17) nella scuola secondaria di primo grado.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento ultimo, quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare prevalentemente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dallaprima alla seconda classe della scuola secondaria primo grado);

Si ritiene di dover definire i seguenti criteri condivisi con cui i Consigli di Classe "in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" deliberano *l'ammissione/non ammissione* degli allievi alla classe successiva.
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimentoconsiderandone *la situazione di partenza.*
Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioniperiodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui,comunicazioni scritte, incontri programmati...).

La non ammissione alla classe successiva potrà essere deliberata in presenza dei seguenti criteri:

- voto 5 al comportamento
- almeno 4 insufficienze;
- mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività di recupero proposte dall'istituto;

- mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzate documentate;
- rifiuto o mancata frequenza di attività di recupero proposte dalla scuola;
- allievi cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale ai sensi dell'art.4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998).
- Quando mancano gli elementi per l'oggettiva valutazione (mancata frequenza)

L'esame di Stato

Giudizio di Ammissione Esami di Stato

In merito al giudizio di ammissione, che secondo il DPR n. 122 del 22/06/2009, dovrà essere espresso dal "Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo, nella scuolasecondaria di primo grado", per considerare il percorso scolastico compiuto, si decide quanto segue:

Il giudizio di ammissione sarà espresso in decimi come risultato di:

- Media/moda dei voti del terzo anno: (riferita soltanto alle discipline, da quest'anno la valutazione del comportamento sarà espressa con un giudizio sintetico (comma 3 art.1 DPR 122/09 e D.L. 62, 13 aprile 2017):
- Valutazione ponderata del triennio in relazione al profitto (voti 9 o 10) in almeno quattro discipline.